

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2025, n. 7

“Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (“MLPS”), l’Istituto nazionale della previdenza sociale, (“INPS”) e la Regione Puglia. Approvazione, autorizzazione alla sottoscrizione e mandato per i conseguenti adempimenti di attuazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO

il documento istruttorio del Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore Sebastiano Leo;

PRESO ATTO

delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di **richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di **approvare** lo schema della “Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (“MLPS”), l’Istituto nazionale della previdenza sociale, (“INPS”) e la Regione Puglia e relativo Allegato 1 “Atto giuridico di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679”, rispettivamente allegati alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale sub “Allegato A” e “Allegato B”;
3. di **autorizzare** il Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione a sottoscrivere la citata “Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (“MLPS”), l’Istituto nazionale della previdenza sociale, (“INPS”) e la Regione Puglia e relativo Allegato 1 “Atto giuridico di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679”, come innanzi richiamati sub “Allegato A” e “Allegato B” alla presente deliberazione, nonché ad apportare le eventuali opportune modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendano necessarie;
4. di **dare mandato** al Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro a porre in essere tutti gli adempimenti gestionali consequenziali e connessi alla attuazione della citata Convenzione e relativo Allegato 1, come innanzi richiamati sub “Allegato A” e “Allegato B” alla presente deliberazione, anche in

- ossequio alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 30/1/2019;
5. di **trasmettere** per notifica il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione, alla Sezione Politiche e mercato del lavoro;
 6. di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: “Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (“MLPS”), l’Istituto nazionale della previdenza sociale, (“INPS”) e la Regione Puglia. Approvazione, autorizzazione alla sottoscrizione e mandato per i conseguenti adempimenti di attuazione.

Visti:

- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo MAIA 2.0” e ss.mm.ii;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”, e ss. mm. ii.;
- il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 recante “Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e smi. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. n.938 del 03/07/2023 recante “D.G.R. del 07/03/2022, n. 302. Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 145 del 30/01/2019 avente ad oggetto “D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 - Nomina dei designati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.2- quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)”.

Premesso che:

- la Commissione europea, con decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014, ha approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, modificato con successive Decisioni di esecuzione C(2017) n.8927 del 18 dicembre 2017, C(2018) n. 9102 del 19 dicembre 2018, C(2020) n. 1844 del 18 marzo 2020, C(2020) n. 9116 del 10 dicembre 2020, C(2023) n. 5825 del 23 agosto 2023 e Decisione C(2023) n. 7572 del 31 ottobre 2023;
- il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” individua quali Organismi Intermedi del Programma tutte le Regioni e le Province Autonome;
- la Convenzione relativa al “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani”, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) e la Regione in data 09 giugno 2014, e la Convenzione relativa alla “Nuova fase del Programma Garanzia Giovani” stipulata tra l’ANPAL e la Regione il 05 giugno 2018, stabiliscono l’attuazione delle attività relative al Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti;
- l’INPS, con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17 aprile 2019, ha adottato lo “Schema di Convenzione tra INPS, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e Regione/Provincia Autonoma, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani”, avente validità dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023;
- INPS, ANPAL e Regione Puglia hanno sottoscritto la predetta Convenzione in data 12 maggio 2020;

- la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia con propria nota n. 402990 del 7 agosto 2024 ha rappresentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di aver concluso le verifiche amministrative di competenza sulle istanze di tirocinio, indicando con successiva nota n. 448591 del 17 settembre 2024 la stima delle risorse necessarie per il pagamento delle predette attività formative in complessivi € 2.116.400,00;
- la copertura finanziaria è assicurata dal Programma Operativo Complementare (POC) al PON «Sistemi di politiche attive per l'occupazione (SPA) 2014-2020», la cui ultima riprogrammazione è stata approvata con la delibera CIPESS n. 54 in data 1° agosto 2024 e che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con successivo decreto procederà ad impegnare e a trasferire la provvista a favore dell'Istituto;

Visto:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, con cui sono state attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali le funzioni svolte dall'Anpal;

Preso atto che:

- le Parti concordano di stipulare una convenzione per il completamento delle attività connesse al pagamento delle indennità di tirocinio spettanti ai beneficiari della misura;
- con comunicazione PEC del 09 gennaio 2025, acquisita al protocollo regionale n. 11027/2025 INPS ha trasmesso al Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione lo schema della citata "Convenzione per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ("MLPS"), l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ("INPS") e la Regione Puglia, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione INPS nr. 138 del 2024, e relativo Allegato 1 "Atto giuridico di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679", ai fini della relativa sottoscrizione da parte di Regione Puglia rappresentata, per la circostanza, dal Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione ;

Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, **risulta necessario:**

- approvare lo schema della "Convenzione per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ("MLPS"), l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ("INPS") e la Regione Puglia e relativo Allegato 1 "Atto giuridico di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679", come trasmessi da INPS via pec in data 09/01/2025 e acquisiti al protocollo regionale n. 11027/2025;
- autorizzare il Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione a sottoscrivere la citata Convenzione e relativo Allegato 1, come innanzi richiamati, nonché ad apportare le eventuali opportune modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendano necessarie;
- dare mandato al Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro a porre in essere tutti gli adempimenti gestionali consequenziali e connessi alla attuazione della citata Convenzione e relativo Allegato 1, come innanzi richiamati, anche in ossequio alla Deliberazione di Giunta regionale n. 145 del 30/1/2019.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire la sottoscrizione e successiva attuazione della “Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (“MLPS”), l’Istituto nazionale della previdenza sociale, (“INPS”) e la Regione Puglia e del relativo Allegato 1 (Atto giuridico di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679), ai sensi dell’art. 4, co. 4 lett. g) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di **richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di **approvare** lo schema della “Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (“MLPS”), l’Istituto nazionale della previdenza sociale, (“INPS”) e la Regione Puglia e relativo Allegato 1 “Atto giuridico di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679”, rispettivamente allegati alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale sub “Allegato A” e “Allegato B”;
3. di **autorizzare** il Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione a sottoscrivere la citata “Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (“MLPS”), l’Istituto nazionale della previdenza sociale, (“INPS”) e la Regione Puglia e relativo Allegato 1 “Atto giuridico di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679”, come innanzi richiamati sub “Allegato A” e “Allegato B” alla presente deliberazione, nonché ad apportare le eventuali opportune modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendano necessarie;
4. di **dare mandato** al Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro a porre in essere tutti gli adempimenti gestionali consequenziali e connessi alla attuazione della citata Convenzione e relativo Allegato 1, come innanzi richiamati sub “Allegato A” e “Allegato B” alla presente deliberazione, anche in ossequio alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 30/1/2019;
5. di **trasmettere** per notifica il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione, alla Sezione Politiche e mercato del lavoro;


6. di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da *a)* ad *e)* delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. "Affari Generali"

Silvia Abruzzese

firma

 Silvia Abruzzese
10.01.2025 11:38:05
GMT+02:00

IL DIRIGENTE della Sezione Programmazione e coordinamento

Massimiliano Colonna


firma

 Massimiliano
Colonna
10.01.2025
11:41:30
GMT+02:00

IL DIRETTORE del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione, formazione


Silvia Pellegrini

firma

 Silvia Pellegrini
10.01.2025 11:44:34
GMT+02:00

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, **prof. Sebastiano Leo**, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

 Sebastiano Giuseppe
Leo
10.01.2025
10:48:13
UTC

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

firma

Allegato A

Convenzione per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani**TRA**

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, con sede in Via Veneto n. 56 – 00187 Roma, (P. IVA n. 80237250586), rappresentato dal Direttore Generale delle Politiche attive del lavoro, dott. Massimo Temussi
(di seguito denominato "MLPS")

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Via Ciro il Grande n. 21- 00144 Roma, (C.F. e P. IVA n. 80078750587), rappresentato dal Direttore regionale Puglia, dott. Vincenzo Tedesco
(di seguito denominato "INPS")

E

LA REGIONE PUGLIA, con sede in Lungomare Nazario Sauro, n. 33 – 70121 Bari (C.F. 80017210727 e P. IVA n. 01105250722), rappresentata dal Direttore del Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione, dott.ssa Silvia Pellegrini;
(di seguito denominata "Regione")

(MLPS, INPS e Regione di seguito congiuntamente denominati anche "le Parti")

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

– il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'*Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile*";

– il Regolamento (UE -EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUE Serie L 87 del 22 marzo 2014), r e c a le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo *Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione* e reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

– il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi

strutturali e d'investimento europei;

– la Legge 21 dicembre 1978, n. 845, reca "*Legge quadro in materia di formazione professionale*";

– il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 97, n. 59;

– la Legge del 16 aprile 1987, n. 183 in materia di "*Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*" ha istituito all'art. 5 il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

– il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236 recante "*Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione*" individua all'art. 9 le risorse che affluiscono al Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

– il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 29 dicembre 1988 regola l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di Rotazione;

– la Legge 24 giugno 1997, n. 196 "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*", la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*" e l'Accordo Governo-Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 "*Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento*" dettano disposizioni in materia di tirocinio;

– la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla *Youth Employment Initiative*, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

– la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120 del 26 aprile 2013, delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "*garanzia*" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno

di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

– il Consiglio europeo, con le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

– il *"Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani"* che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, è stato presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

– l'Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della Commissione Europea il 29 ottobre 2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

– la Commissione europea, con decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014, ha approvato il Programma Operativo Nazionale *"Iniziativa Occupazione Giovani"*, modificato con successive Decisioni di esecuzione C(2017) n.8927 del 18 dicembre 2017, C(2018) n. 9102 del 19 dicembre 2018, C(2020) n. 1844 del 18 marzo 2020, C(2020) n. 9116 del 10 dicembre 2020, C(2023) n. 5825 del 23 agosto 2023 e Decisione C(2023) n. 7572 del 31 ottobre 2023;

– il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale *"Iniziativa Occupazione Giovani"* individua quali Organismi Intermedi del Programma tutte le Regioni e le Province Autonome;

– il Programma stabilisce che le Linee guida in materia di tirocini costituiscono il quadro e lo standard essenziale di riferimento per assicurare un'adeguata qualità dei percorsi e degli stessi tirocini;

– la Convenzione relativa al *"Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani"*, stipulata tra il MLPS e la Regione in data 09 giugno 2014, e la Convenzione relativa alla *"Nuova fase del Programma Garanzia Giovani"* stipulata tra l'ANPAL e la Regione il 05 giugno 2018, stabiliscono l'attuazione delle attività relative al Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti;

- l'INPS, con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17 aprile 2019, ha adottato lo *"Schema di Convenzione tra INPS, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e Regione/Provincia Autonoma, per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani"*, avente validità dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023;
- INPS, ANPAL e Regione hanno sottoscritto la Convenzione di cui alla predetta determinazione in data 12 maggio 2020;
- è stato approvato, con deliberazione n. 2075 del 18 novembre 2019 della Giunta Regionale, il piano di attuazione regionale relativo alla II Fase della Garanzia Giovani che prevede il riconoscimento di indennità correlate ai tirocini secondo criteri e parametri individuati dalla Regione e nell'ambito degli standard minimi di carattere nazionale fissati dalle Linee guida sui tirocini e delle peculiarità definite dalla Regione nella relativa facoltà di fissare disposizioni di maggiore tutela;
- l'ANPAL con Decreto direttoriale n. 199 del 7 Maggio 2021, ha rideterminato e ripartito le risorse per l'attuazione del Piano di Garanzia giovani assegnando alla Regione un ammontare complessivo pari ad euro 265.190.626,40;
- la Regione ha destinato, nel Piano di attuazione regionale relativo alla II Fase della Garanzia Giovani, un ammontare complessivo massimo (I e II fase) pari a € 99.990.430,84 per l'erogazione delle misure 5, *"Tirocinio extracurricolare"* e 5 bis, *"Tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica"*;
- nell'ambito della disponibilità di cui al punto precedente, ai fini dell'erogazione dell'indennità, la Regione stima un ammontare di risorse pari a € 75.560.415,00 che per l'Istituto ha valenza di importo massimo di spesa per la Regione, oltre il quale non verranno validate ulteriori richieste di pagamento, salvo successivi atti di rimodulazione concordati dalla Regione con l'Autorità di gestione e da quest'ultima comunicati all'INPS;
- l'art. 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, prevede l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'ANPAL, *"a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri"* di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e

- conseguentemente "a decorrere dalla medesima data" la soppressione dell'ANPAL;
- il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", pubblicato in G.U. Serie generale n. 38 del 15 febbraio 2024, è entrato in vigore dal 1° marzo 2024;
 - le predette Linee guida in materia di tirocinio, di cui all'Accordo Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017, prevedono, al punto 12, che, nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non è dovuta l'indennità;
 - la specifica individuazione dei beneficiari dell'indennità di tirocinio spetta esclusivamente alla Regione, secondo regole, criteri e parametri stabiliti esclusivamente dalla stessa, e che al medesimo Ente spetta l'indicazione del periodo di fruizione di detta indennità e gli altri dati indicati all'art. 3 della presente Convenzione;
 - ai sensi dell'art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento UE 1303/2013, l'Autorità di Gestione deve istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni;
 - i suddetti dati, con il dettaglio dei singoli pagamenti, sono indispensabili per le necessarie attività di rendicontazione, per quanto di rispettiva competenza, a carico dei soggetti istituzionali - MLPS e Regione - coinvolti nelle attività concernenti il Programma Garanzia Giovani;
 - ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 - l'Istituto erogando prestazioni a sostegno del reddito sull'intero territorio nazionale e gestendo servizi a favore di un'ampia platea di utenti ha competenza e capacità nella gestione di procedimenti amministrativi di pagamento di analoghi benefici e prestazioni;
 - per i motivi di cui al precedente punto, l'INPS presenta garanzie sufficienti per

mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento effettuato nell'ambito delle operazioni di pagamento dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani soddisfi i requisiti dettati dal Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, in linea con le disposizioni di cui all'art. 28, paragrafo 1, del citato Regolamento UE;

- ai fini dell'erogazione dell'indennità di tirocinio in oggetto, la Regione, non avendo ultimato le verifiche di propria competenza, non ha trasmesso all'Istituto, entro il termine del 31 dicembre 2023, l'elenco dei soggetti aventi titolo a fruirne e che, pertanto, l'INPS non ha potuto liquidare tali importi entro il termine regolamentare di ammissibilità della spesa;
- con nota della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro n. 402990 del 7 agosto 2024, la Regione ha rappresentato di aver concluso le verifiche amministrative di competenza sulle pratiche di tirocinio, e che con nota n. 448591 del 17 settembre 2024, la medesima Regione ha individuato quale copertura finanziaria necessaria per il pagamento di tali attività un importo pari a € 2.116.400,00;
- la copertura finanziaria è assicurata dal Programma Operativo Complementare (POC) al PON «Sistemi di politiche attive per l'occupazione (SPA0) 2014-2020», la cui ultima riprogrammazione è stata approvata con la delibera CIPESS n. 54 in data 1° agosto 2024 e che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con successivo decreto procederà ad impegnare e a trasferire la provvista a favore dell'Istituto;
- le Parti ritengono di stipulare una Convenzione per il completamento delle attività connesse al pagamento delle indennità di tirocinio spettanti ai beneficiari della misura;

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito "Codice");
- il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2

- luglio 2015 n. 393 con oggetto *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche"*;
- l'art. 65 comma 2 del Reg. (UE) 2013/1303, secondo il quale *"le spese sono ammissibili al PON IOG se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione e il 31 dicembre 2023"*;
 - la Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 che approva il Programma Operativo Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione (PON SPAO 2014-2020), la cui ultima riprogrammazione è stata approvata con la delibera CIPES n. 54 in data 1° agosto 2024;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione disciplina le modalità con cui l'INPS eroga, per conto della Regione, l'indennità di tirocinio in favore dei giovani che hanno usufruito dell'analoga misura prevista nel Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani al fine di sostenerli in un percorso di ingresso nel mondo del lavoro.

Art. 2

Disponibilità fondi per il pagamento del tirocinio

1. Le risorse finanziarie necessarie per il pagamento delle indennità di tirocinio non liquidate entro il 31 dicembre 2023 e individuate a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale *Sistemi di politiche attive per l'occupazione* (PON SPAO 2014-2020), saranno anticipate dal MLPS all'INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l'INPS e MLPS in relazione alle specifiche esigenze di cassa.
2. Le risorse finanziarie da utilizzare per l'intervento saranno anticipate all'INPS dal MLPS in versamenti accompagnati da una comunicazione che dia evidenza degli importi della Regione mediante accreditamento diretto sulla contabilità speciale n.

1339 presso la Tesoreria provinciale di Roma intestata alla Direzione Generale INPS (IBAN IT97C0100003245348200001339), avendo cura di indicare come causale di versamento: "*anticipazione tirocini IOG (Regione Puglia - POCSPA0)*", in modo tale che i predetti dati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria centrale della Banca d'Italia rilascerà all'INPS.

3. L'INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal MLPS.

Articolo 3

Erogazione dell'indennità di tirocinio

1. La Regione individua, in base ai criteri e le modalità indicate in premessa, i soggetti destinatari dell'indennità e comunica all'INPS, entro il giorno 15 di ciascun mese, l'elenco dei soggetti aventi titolo a fruirne, relativamente al mese precedente o ai mesi precedenti. Tale comunicazione avviene tramite inserimento dei dati nel Sistema Informativo Percettori, cui la Regione già accede con modalità online tramite sito istituzionale, in conformità allo schema procedurale ivi previsto.
2. Tutte le informazioni necessarie per il pagamento dovranno essere fornite in modo puntuale e corretto, onde evitare ritardi nei pagamenti nonché errori negli stessi che determinano pagamenti indebiti, ancorché non imputabili all'Istituto.
3. A tal fine la Regione procede al controllo della correttezza e completezza del codice IBAN (ove indicato), dei dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale validato dal fisco, del codice di avviamento postale dei beneficiari, nonché dell'importo dell'indennità, del periodo e del numero di giornate indennizzate, procedendo alla validazione finale.
4. L'INPS, in qualità di mero ente pagatore, provvede ad erogare ai giovani tirocinanti nominativamente indicati dalla Regione, l'importo mensile dell'indennità di tirocinio come stabilita dalla Regione per ciascun destinatario, previa verifica esclusivamente della congruenza dei dati anagrafici.
5. In caso di non corrispondenza dei dati trasmessi dalla Regione con quelli presenti negli archivi dell'Istituto, verrà fornita, con cadenza mensile alla Regione medesima, l'indicazione del dato errato (c.d. domande respinte). La Regione avrà cura di trasmettere nuovamente le domande corrette.

6. Il mancato pagamento derivante dalla non conformità del flusso informativo non potrà essere imputato all'Istituto.
7. L'INPS provvederà a controllare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle misure e dei compensi dovuti all'INPS.

Articolo 4

Oneri

1. Il MLPS riconosce all'INPS € 3.538,00 (tremilacinquecentotrentotto/00) per attività di supporto informatico ed € 5,26 (cinque/26) per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a cui va aggiunto l'importo pari a € 0,03 per bonifico SEPA su IBAN o € 3,84 per pagamento tramite bonifico domiciliato su sportello postale, a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio. Per l'importo del rimborso spese complessivo così calcolato, esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972, sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica da parte dell'INPS.
2. Il MLPS, con successivo provvedimento, impegnerà le risorse a copertura di tali oneri. All'atto dei pagamenti, il MLPS è tenuto a non effettuare la verifica dell'inadempienza di eventuali cartelle di pagamento di cui all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973 trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018. In caso di pignoramento del credito da parte dell'Agente della riscossione, conseguente all'inosservanza della presente prescrizione, il pagamento si considera non effettuato e il credito dell'INPS non soddisfatto per la parte di pignoramento.

Articolo 5

Regime fiscale

1. Con riferimento al regime fiscale, le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sui tirocini, del 25 maggio 2017, all'art. 12, ultimo comma, stabiliscono che, nonostante il tirocinio non sia considerato come attività lavorativa, le relative indennità sono assimilate, ai fini fiscali, ai redditi da lavoro dipendente (ai

sensi dell'art. 50 del TU n. 917/1986 s.m.i.). Pertanto, posta la soglia di reddito al di sotto della quale le imposte non sono dovute, le indennità di tirocinio costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef. Con riferimento ai tirocini in mobilità territoriale, l'indennità di mobilità è considerata come aggiuntiva/integrativa a quella "ordinaria" e, pertanto, entrambe rientrano nel novero dei redditi sottoposti a imposizione ex art. 50 del TU n. 917/1986 s.m.i. Le risorse finanziarie devolute all'INPS con la presente Convenzione sono destinate esclusivamente alla liquidazione delle indennità. Pertanto, laddove la normativa regionale in materia di tirocini preveda l'applicazione dell'IRAP, la Regione medesima dovrà farsi carico del versamento.

2. Si precisa, altresì, che, ai sensi dell'articolo 17 TUIR, in caso di pagamenti di arretrati si applica il regime della tassazione separata nei casi in cui il provvedimento amministrativo di individuazione degli aventi diritto è emanato nell'anno successivo a quello dei periodi indennizzati.

Art. 6

Responsabilità delle Parti e contenzioso

1. È demandata all'esclusiva responsabilità della Regione l'individuazione dei soggetti destinatari dell'indennità di cui all'articolo 1, nonché dei relativi dati necessari per il pagamento indicati nell'articolo 3.
2. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi da parte del MLPS nell'accreditamento all'Istituto delle anticipazioni delle somme occorrenti per il pagamento della prestazione di cui all'articolo 1 nonché per eventuali ritardi o errori da parte della Regione nella trasmissione dell'elenco dei soggetti destinatari dell'indennità di tirocinio. Altresì, nessuna responsabilità grava sull'INPS in conseguenza di pagamenti di indennità, coerenti con le informazioni fornite dalla Regione, risultanti errate che hanno determinato un pagamento indebito. Il recupero degli importi eventualmente non dovuti sarà curato secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 7. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari dell'indennità in parola sono di esclusiva competenza della Regione, cui saranno indirizzate le istanze volte a ottenere le indennità di tirocinio e gli eventuali ricorsi verso la sussistenza o meno del diritto del singolo a fruire dell'indennità di tirocinio; compete esclusivamente alla Regione l'istruttoria e la

decisione delle suddette istanze e ricorsi. Resta, quindi, escluso per l'Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per la concessione dell'indennità.

3. L'INPS si impegna a fornire le disposizioni di pagamento o altro documento equivalente alla Regione per attestare l'erogazione dell'indennità di tirocinio a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa agli appositi organi competenti.
4. Nel caso di somme non riscosse dai beneficiari e riaccreditate all'Istituto, ove possibile, si procede alla riemissione in pagamento.
5. Nel caso in cui il beneficiario sia percettore di un ammortizzatore sociale, l'INPS verifica l'importo mensile dello stesso, adottando il criterio di competenza. Se tale importo è superiore a quello dell'indennità di tirocinio, viene erogato l'ammortizzatore sociale; in caso contrario, e solo laddove il maggior importo dell'indennità superi i 10 (dieci) euro, viene erogato l'ammortizzatore e la maggiore somma a titolo di indennità di tirocinio.

Articolo 7

Recupero delle somme indebitamente erogate

1. La Regione, nel caso in cui rilevi il pagamento non dovuto dell'indennità di tirocinio, avvierà direttamente la procedura di recupero dell'indennità indebita, comunicando al tirocinante l'indebito insieme alle informazioni necessarie all'individuazione della domanda di tirocinio che ha dato seguito al pagamento indebito e all'indicazione dell'IBAN della competente Direzione Regionale dell'Istituto, al quale versare la somma indebita. La Regione dovrà comunicare all'Istituto l'avvenuto recupero tempestivamente affinché lo stesso possa effettuare tutte le operazioni contabili e fiscali di propria competenza.
2. Nel caso di errata trasmissione, da parte della Regione del codice IBAN del tirocinante, il recupero dell'indennità di tirocinio, spetta alla Regione. La stessa recupererà la somma indebita direttamente dal terzo e trasferirà al tirocinante l'importo spettante. Infatti, il pagamento dell'indennità trasmesso dalla Regione è stato già attestato sia tramite la certificazione dei pagamenti alla Regione stessa che sulla Certificazione Unica al tirocinante.

Articolo 8

Monitoraggio

1. La Regione, in qualità di Organismo Intermedio, e il MLPS, in qualità di Autorità di Gestione, potranno consultare, in ragione della presente Convenzione, nel Sistema Informativo Percettori dell'INPS, l'importo erogato ai beneficiari dell'indennità.
2. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall'Istituto e non erogate, saranno restituite al MLPS, secondo modalità concordate.

Articolo 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per i servizi della Regione resi da INPS, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, nomina INPS quale "Responsabile del trattamento", come da allegato Atto di nomina (*Allegato 1*).
2. Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile del trattamento designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare – a partire da quelle contenute nello stesso Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare – delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante.
3. INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati personali, vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento dello stesso.
4. Ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

5. È fatto divieto a INPS di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza delle persone. L'INPS assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori delle ipotesi di legge.
6. In conformità a quanto al precedente comma, l'INPS avrà cura di designare i propri operatori quali "*Persone autorizzate*".
7. L'INPS, in qualità di "*Responsabile del trattamento*", assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente a cura di persone dallo stesso preventivamente autorizzate. In particolare, l'INPS designa i propri dipendenti quali "*Persone autorizzate*" - a norma degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice - impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento. In tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.
8. L'INPS, in qualità di "*Responsabile del trattamento*", è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.
9. L'INPS procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.
10. Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall'articolo 33 del Regolamento UE.

Articolo 10

Misure di sicurezza

1. L'INPS si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui alla presente Convenzione.

2. In tale ambito l'INPS adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione e autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE e in conformità con il Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente aggiornato alla luce della normativa vigente in materia.

Articolo 11

Durata

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2025, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
2. La suddetta data è da intendersi come tassativa, in quanto entro la stessa deve essere erogato l'ultimo pagamento a favore dei beneficiari.

Per il MLPS

Per l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Per la REGIONE

Allegato B

Allegato 1

ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO

Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento

La Regione Puglia, rappresentata dalla dott.ssa Silvia Pellegrini, Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, (di seguito, per brevità, solo la Regione)

VISTO

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., di seguito "Codice");
- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393;

CONSIDERATO

- che l'articolo 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il "Responsabile del trattamento" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE il quale prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. (...) L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato. (...) Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare*

del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali".

- *che l'articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";*
- *che l'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che "I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento";*
- *che l'articolo 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile "garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza";*

PREMESSO

- *che la Regione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della Convenzione tra la Regione e l'INPS per erogazione dell'indennità di tirocinio;*
- *che, per l'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, il Titolare intende nominare INPS Responsabile per il trattamento dei dati personali;*
- *che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;*
- *che INPS, in qualità di Responsabile designato, tratterà i dati personali oggetto della Convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;*

tutto ciò premesso, la Regione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia e INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del

Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE, l'INPS, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla Convenzione per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani;

INPS, rappresentato dal Direttore della Direzione regionale Puglia, dr. Vincenzo Tedesco, con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il "Garante").

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ARTICOLO 1

Compiti del Responsabile del trattamento

- 1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali di cui all'articolo 1 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima.
- 1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.

- 1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.
- 1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'articolo 5 del Regolamento UE.

ARTICOLO 2

Modalità di espletamento dei compiti

- 2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.
- 2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.
- 2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.

- 2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE.
- 2.5 L'INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

ARTICOLO 3

Persone autorizzate al trattamento

- 3.1 Il Responsabile assicura che il trattamento affidato – fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2.5 - sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate", nel rispetto degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.
- 3.2 Il Responsabile impartisce precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- 3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.

- 3.4 Il Responsabile, in osservanza dell'articolo 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ARTICOLO 4

Controlli e tracciamento degli accessi

- 4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
- 4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

ARTICOLO 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

- 5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
- 5.2 Il Responsabile, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento UE, ha designato, con determinazione del Presidente dell'INPS n. 2 del 28 marzo 2023, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale.

ARTICOLO 6

Comunicazione e diffusione dei dati

- 6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ARTICOLO 7

Obblighi di collaborazione con il Titolare

- 7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi

richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

7.2 Il Responsabile, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il titolare medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali.

7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ARTICOLO 8

Ulteriori disposizioni

8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "*amministratori di sistema*" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "*amministratori di sistema*" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ARTICOLO 9

Disposizioni finali

9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto della Convenzione.

9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS
per accettazione dell'incarico